

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 1° dicembre 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo dei Sigg.ri MENSAH TRAORE

KWABENA e MENSAH ANTWI AGNES
(per il figlio minorenni calciatore Mensah Andy avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore stesso – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D Riunione del 26.9.2003)

ACCOLTO, annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e, per l'effetto, annulla il tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Mensah Andy in favore del G.S. Certosa.

**2) “ POL. NUOVA GROSSETO
BARBANELLA**

(avverso decisioni merito gara Barbanella/Massetana dell'1.10.2003 del Campionato Provinciale Juniores – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

RESPINTO.

3) “ A.S. ATLETICO MOLA

(avverso decisioni merito gara Atletico Mola/U.S. Pezze del 21.9.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 16 del 30.10.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.

- 4) Reclamo U.S. S. MARIA CATANZARO** **RESPINTO.**
(avverso declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Cutro/S. Maria Catanzaro del 21.9.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2003)
- 5) “ A.S.C. SAN ROCCO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara e sanzioni inflitte a calciatori e dirigenti – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 17 del 30.10.2003)
- 6) “ ACILIA CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte.
(avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Axa/Acilia del 21.9.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 23.10.2003)
- 7) “ PROCURATORE FEDERALE** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, dichiara la responsabilità del Sig Brisciano Vincenzo, infliggendo allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi tre per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e all’U.S. Saviglianese la sanzione dell’ammenda di € 200,00, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
(avverso il proscioglimento, a seguito di proprio deferimento:
- del Sig. Vincenzo Brisciano per violazione dell’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
- della società U.S. Saviglianese per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S..
Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 20 del 30.10.2003)

- 8) Richiesta amnistia CALCIO CATANIA e Sig. RICCARDO GAUCCI**
- (per le sanzioni sottoindicate:
- inibizione per 10 mesi al Sig. Riccardo Gaucchi e dell'ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania rispettivamente per violazione dell'art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello Statuto, dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1379/388pf/EF/MM;
 - ammenda di € 10.000,00 ciascuno rispettivamente per violazione dell'art. 3 comma 1, del C.G.S., dell'art. 4, comma 3, del C.G.S. al Sig. Riccardo Gaucchi e per le violazioni degli artt. 3, comma 2, 2, comma 4 e 4, comma 5 C.G.S. la società Calcio Catania a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1371/384pf/EF/MM.
- Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003.
- visti i Com.ti Uff.li nn. 75/A e 80/A
 - CONCEDE al Signor Riccardo Gaucchi l'amnistia per la sanzione della inibizione per mesi 10
 - RIGETTA l'istanza di restituzione delle ammende comminate

Roma 1 dicembre 2003